

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_REG.PROV.COLL.  
N. 02821/2024 REG.RIC.  
N. 02841/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 2821 del 2024, proposto dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Cooperativa Sociale Ruah S.C.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

della Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, e dei signori Ferdinando Garzia, Lucia Gaeta, Domenico Masciopinto e Benedetta Losurdo, non costituiti in giudizio;

sul ricorso in appello numero di registro generale 2841 del 2024, proposto dalla

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariangela Rosato e Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Cooperativa Sociale Ruah S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – A.N.C.I. Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dei signori Ferdinando Garzia, Lucia Gaeta, Domenico Masciopinto e Benedetto Losurdo, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

con entrambi i ricorsi n. 2821 e n. 2841 del 2024:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione seconda, n. 151 del 9 febbraio 2024, resa tra le parti, concernente l'erogazione del servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione nei due giudizi della Cooperativa Sociale Ruah S.C.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Enrico Lubrano, per delega dell'avvocato Aldo Loiodice, Paolo Gaballo e Paolo Scagliola.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. La cooperativa sociale Ruah gestisce in Rutigliano (via Due Pozzi n. 10), in favore di utenti diversamente abili, un centro diurno socio-educativo accreditato

dalla Regione Puglia denominato “Nella Maione Divella”.

1.2. La cooperativa ha anche gestito il servizio di trasporto dei pazienti che invece spettava alla Asl della Provincia di Bari (come poi accertato dalla sentenza di questa Sezione n. 860 del 2022).

1.3. Dopo la stipula di un accordo per un anno (1° gennaio – 31 dicembre 2020), stante l’inerzia della Asl ad effettuare il servizio, la cooperativa ha diffidato il 18 febbraio 2022 l’Azienda a svolgerlo ed ha impugnato il silenzio serbato sulla sua richiesta. Tuttavia, nelle more del giudizio, l’Azienda ha fornito riscontro alla diffida con la nota prot. n. 64402 del 16 maggio 2022.

1.4. Nella suddetta nota la Asl:

- ha subordinato l’assunzione del servizio di trasporto alla conclusione di una futura gara d’appalto o alla costituzione di un’eventuale “propria società *in house*”;
- ha poi rappresentato che, nella circoscrizione di sua competenza, il servizio di trasporto era assicurato da anni dalle stesse strutture sociosanitarie. E tanto in virtù di pregressi accordi contrattuali, da ultimo sottoscritti nel 2020, che prevedevano la remunerazione mediante la tariffa di 8,10 euro *pro capite/pro die*, tariffa che sarebbe stata applicata fino al passaggio dei centri diurni *ex artt. 60 e 60 ter* del regolamento regionale della Puglia n. 4 del 2007 dall’attuale regime di accreditamento provvisorio alla nuova contrattualizzazione.

In sostanza, l’Azienda ha affermato di aver provveduto ad assicurare il servizio affidandolo ai centri diurni in base agli accordi sottoscritti nel 2020 e con le modalità ivi indicate, modalità alle quali le strutture avrebbero fatto acquiescenza seguitando a garantire il servizio senza soluzione di continuità.

2. Contro la suddetta nota ha quindi proposto ricorso al Tar di Bari la cooperativa Ruah, chiedendo anche il risarcimento del danno.

2.1. Lo stesso Tribunale, in sede cautelare, ha in un primo momento disposto la convocazione di un tavolo tecnico finalizzato alla rinegoziazione della tariffa di trasporto sulla base di criteri indicati dallo stesso giudice. All’esito infruttuoso del tavolo, ha quindi nominato un Commissario *ad acta* che in relazione alla difficoltà

frapposte dall'Amministrazione ha depositato soltanto una relazione.

2.2. Il Tar, infine, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 151 del 2024), ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

2.3. In particolare, dopo aver estromesso dal giudizio l'ANCI e confermato la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alla natura provvedimento della nota impugnata, il Tar ha ritenuto di condividere le censure mosse dalla cooperativa in ordine alla non intervenuta proroga "*sine die*" dell'accordo annuale sul trasporto ed ha quindi reputato fondata la richiesta di risarcimento del danno.

2.4. Su quest'ultimo aspetto, la sentenza ha rilevato che la proroga del servizio oltre il termine di un anno, cioè dalla scadenza del contratto fissata al 31 dicembre 2020, avrebbe generato un danno risarcibile, pari al costo del servizio (che doveva essere debitamente documentato dalla ricorrente, valorizzando anche la relazione del Commissario ad acta, che aveva indicato un costo del servizio *pro capite/pro die* di 14,68 euro), a cui si sarebbero dovuti aggiungere gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.

2.5. Il Tribunale ha quindi quantificato il danno sulla base della documentazione delle spese per il servizio a partire dal 1° gennaio 2021 e del calcolo degli interessi legali mediante un accordo con le parti pubbliche in solido tra loro (Asl della Provincia di Bari e la Regione Puglia) ai sensi dell'art.34, comma 4, c.p.a., disponendo anche l'invio degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.

3. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello sia l'Asl che la Regione, rispettivamente con i ricorsi n.r.g. 2821 e 2841 del 2024.

3.1. I motivi di appello prospettati nei due ricorsi sono di seguito sinteticamente indicati:

i) la Asl della Provincia di Bari ha innanzitutto dedotto l'erroneità della sentenza impugnata che non avrebbe rilevato l'inammissibilità del ricorso di primo grado alla luce della natura non provvedimento e comunque non lesiva dell'atto impugnato (la nota del 16 maggio 2022 non avrebbe recato alcun obbligo ulteriore

a carico del privato rispetto a quello da esso assunto contrattualmente nel 2020 e non rinviava *sine die*);

ii) la Regione Puglia ha evidenziato che il contratto del 2020, nelle more della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento, sarebbe stato un atto nel quale non poteva essere scindibile la regolazione dell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie dagli aspetti relativi al trasporto dei assistiti (la proroga quindi sarebbe derivata da tale unitarietà che si sarebbe tradotta nella ricomprensione del trasporto nei LEA)

iii) la Asl ha rilevato che ai sensi art. 46 della legge regionale della Puglia n. 4 del 2010 il servizio di trasporto dei disabili presso i centri di riabilitazione doveva essere assicurato dalle Asl competenti per territorio. La norma non avrebbe però assegnato alle stesse Aziende il compito di eseguire direttamente il servizio, ma solo il compito di garantirlo stipulando apposite e preventive intese con i Comuni degli ambiti territoriali. In ogni caso i vincoli conseguenti al Piano di rientro della spesa sanitaria regionale sarebbero stati cogenti anche nei confronti dell'operatore sanitario privato;

iv) sempre secondo la Asl, sarebbe mancato il nesso causale tra il danno lamentato e l'azione posta in essere dall'Amministrazione. In ogni caso, il termine di decorrenza del calcolo del risarcimento non poteva farsi risalire alla scadenza del contratto del 2020;

v) la Regione, infine, ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso di primo grado per intervenuta acquiescenza derivante dalla sottoscrizione da parte degli operatori privati del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei centri diurni socio-educativi e riabilitativi.

4. Il 19 agosto 2024 la Asl appellante ha depositato un'ulteriore memoria.

5. Si è costituita in giudizio in entrambi i giudizi la cooperativa Ruah, chiedendo il rigetto degli appelli. L'appellata ha anche depositato ulteriori memorie e documenti, nonché per ultimo una replica il 12 settembre 2024.

6. Con ordinanza cautelare n. 1859 del 17 maggio 2024, questa Sezione, dopo aver

riunito i ricorsi indicati in epigrafe, ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza con gli stessi impugnata con la seguente motivazione: *“Ritenuto che le questioni prospettate, in ragione della loro oggettiva complessità, possano essere compiutamente affrontate nella pertinente sede di merito; Rilevato che la domanda di provvedimenti interinali, come si evince dalla allegazione del pregiudizio paventato dalle Amministrazioni appellanti quale effetto dell'esecuzione della sentenza impugnata, ha prevalentemente ad oggetto la statuizione di condanna da questa recata ex art. 34, comma 4, c.p.a.; Considerato che deve ritenersi prevalente l'interesse delle Amministrazioni appellanti a non subire esborsi patrimoniali fino all'esito del giudizio di merito”*.

7. Le cause sono state trattenute in decisione nell'udienza pubblica del 3 ottobre 2024.

8. Gli appelli in esame, come evidenziato in sede cautelare, hanno ad oggetto la stessa sentenza e pertanto ne è stata disposta la riunione ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a.

9. L'appello della Asl è solo in parte fondato, mentre quello della Regione è infondato.

10. La controversia in esame riguarda le modalità con le quali la Asl della Provincia di Bari avrebbe dovuto assolvere all'obbligo di cui all'art. 46, comma 1, della legge regionale della Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, ai sensi del quale *“ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio”*.

10.1. In ordine a tale obbligo, questa Sezione ha già evidenziato, con la sentenza n. 860 del 7 febbraio 2022, la sussistenza in capo alla Asl dello stesso anche con riferimento al trasporto degli assistiti presso i centri che, come quello appellato

(qualificabile come centro diurno socio-educativo *ex art. 60* del regolamento regionale n. 4 del 2007), erogano contestualmente prestazioni di carattere riabilitativo e socio-assistenziale.

10.2. Sul punto, l'originaria ricorrente ha sostenuto che il suddetto servizio di trasporto doveva essere "*preso in carico*" dalla Asl, salva la facoltà di scegliere se provvedervi direttamente ovvero attraverso l'affidamento a terzi sulla base di apposita procedura di evidenza pubblica, mentre per le Amministrazioni odierne appellanti avrebbe dovuto essere svolto dalla stessa struttura provvisoriamente accreditata sulla base del contratto stipulato in data 31 agosto 2020 e secondo la tariffa ivi pattuita, cui la struttura non avrebbe potuto sottrarsi.

11. Ciò premesso, prima di esaminare i profili di merito della vicenda, occorre valutare la natura dell'atto impugnato, essendone messa in dubbio dalla Asl appellante la stessa impugnabilità, con i conseguenti riflessi sulla ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, invero affermata, nel respingere la relativa eccezione, con la sentenza appellata.

11.1. L'eccezione non è fondata. L'atto impugnato è infatti in possesso di tutti i connotati utili alla sua piena qualificazione provvedimentoale. Con l'atto di diffida del 18 febbraio 2022, l'odierna appellata invitava la Asl ad erogare il servizio di trasporto dei propri assistiti (in linea con quanto rilevato dalla citata sentenza n. 860 del 2022). A fronte di tale sollecitazione con la nota impugnata (prot. n. 64402 del 16 maggio 2022) la stessa Amministrazione ha tuttavia riscontrato negativamente la richiesta affermando che il servizio era stato affidato ai centri diurni in base agli accordi sottoscritti nel 2020 e con le modalità ivi indicate.

11.2. Ne consegue che il contenuto "*misto*", reiettivo per un verso e soprassessorio per l'altro, quanto all'istanza della appellata, ne concretizza la natura provvedimentoale idonea a legittimare la promotrice della diffida, per effetto della lesione che esso è suscettibile di determinare dell'interesse di cui è portatrice ad essere sollevata dall'onere di garantire il servizio di trasporto (di cui contesta la perdurante titolarità *ex contractu*) in quanto ormai divenuto antieconomico, alla sua

impugnazione giurisdizionale.

12. Quanto alla idoneità del contratto stipulato nel 2020 a rappresentare una modalità di assolvimento dell'obbligo *ex lege* della Asl di assicurare il servizio di trasporto a favore dei soggetti diversamente abili presso le strutture sanitarie deputate alla erogazione delle prestazioni socio-riabilitative, deve ritenersi, in linea astratta, che l'art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010 non rechi alcun vincolo nei confronti della Asl quanto alle modalità organizzative del servizio, né escluda il possibile concorso a tal fine, ove non contrastante con altre disposizioni e ritenuto opportuno dal punto di vista della efficienza e della economicità del servizio medesimo (costituenti, ai sensi della disposizione citata, i criteri ispiratori delle "*preventive ed apposite intese*" da stipularsi ai fini della sua organizzazione e gestione), delle stesse strutture preposte alla erogazione delle prestazioni socio-riabilitative rispetto alle quali quello di trasporto dei soggetti diversamente abili ha carattere ancillare e strumentale.

12.1. Del resto, il coinvolgimento dei centri ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto trovava testuale fondamento nel disposto dell'art. 60 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, ai sensi del quale "*il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l'Ambito e con la ASL*", da ritenersi vigente alla data della stipulazione del suddetto accordo tra la parte appellata e la Asl, essendo stata la sua abrogazione espressamente disposta solo dall'art. 8 del regolamento regionale 26 marzo 2021, n. 3. Né può essere ravvisato ostacolo interpretativo alcuno alla tesi esposta nella sentenza di questa Sezione n. 860 del 2022, limitandosi essa a sancire l'obbligo delle "*Aziende sanitarie di organizzare e gestire il servizio*", senza porre alcun vincolo in ordine alle concrete modalità organizzative e gestionali di cui avvalersi.

12.2. Tuttavia, va rilevato che la durata del citato contratto è stata espressamente circoscritta al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, senza che siano state previste clausole di proroga o di rinnovo automatico. Né potrebbe pervenirsi a



diversa conclusione tenuto conto della previsione, contenuta nell'art. 4 dell'accordo, secondo cui sono “*fatte salve eventuali sopravvenute disposizioni regionali in ordine all'attuazione del R.R. n. 5/2019, ai nuovi accreditamenti e alle successive contrattualizzazioni...*”. Premesso infatti che la clausola si limita a rinviare ad ulteriori “*sopravvenute disposizioni regionali*”, non è ravvisabile, nemmeno nell'art. 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9, ovvero nell'art. 12.5, comma 8, del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, invocati dalla Asl appellante, alcuna previsione normativa che abbia attribuito al suddetto contratto o, comunque, alla clausola concernente il servizio di trasporto portata ultrattiva rispetto al suo termine di scadenza, nelle more del completamento del processo di accreditamento e successiva nuova contrattualizzazione.

12.3. Ne consegue che, in mancanza di un espresso provvedimento di proroga o di rinnovo concernente l'intero assetto regolatorio contrattuale, le disposizioni che hanno disciplinato il periodo transitorio, nelle more dell'accreditamento e nuova contrattualizzazione dei centri diurni, non possono che essere intese ed applicate con stretto riferimento al loro specifico oggetto, individuabile nelle vere e proprie prestazioni socio-riabilitative, ad esclusione quindi di quelle di trasporto, sebbene strumentali rispetto alle prime.

13. Da quanto sopra evidenziato discende anche l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata, con apposito motivo di appello, dalla Regione Puglia, sulla scorta dell'acquiescenza che la parte ricorrente avrebbe manifestato, mediante la sottoscrizione della cd. clausola di salvaguardia, in ordine alla prestazione del servizio alle condizioni economiche concordate. Ciò in quanto l'efficacia della suddetta clausola non può che andare di pari passo con quella del contratto cui essa inerisce, perdendo quindi ogni rilevanza una volta che questo, almeno relativamente alle prestazioni *de quibus*, aveva cessato di produrre i suoi effetti.

14. Quanto alla ricomprensione delle prestazioni di trasporto ai LEA ed al divieto per le Regioni sottoposte a piano di rientro di prevedere l'erogazione di prestazioni

non obbligatorie occorre in primo luogo evidenziare che, integrando essi un ipotetico ostacolo all'assunzione del servizio *de quo* da parte della Asl, avrebbero dovuto essere opposti già nell'ambito della motivazione del provvedimento impugnato, attecchendosi la loro deduzione in sede processuale ad inammissibile motivazione postuma dello stesso, come fondatamente evidenziato dalla parte appellata.

14.1. Peraltro, questa Sezione, con la sentenza n. 5199 del 25 agosto 2020, ha affermato che *“la prestazione di cui si tratta (trasporto assistito di soggetti portatori di handicap dal domicilio ai centri diurni e/o istituti di cura e riabilitazione) presenta carattere integrato “socio-sanitario”, essendo una prestazione assistenziale diretta ad una particolare categoria di persone, affette da disabilità grave, impossibilitate all'utilizzo di mezzo pubblico di trasporto, talvolta necessitanti di cure riabilitative, rispetto alle quali il servizio di trasporto funge da supporto alla prestazione più strettamente sanitaria, e talvolta, invece, necessitanti di assistenza nel trasporto per recarsi presso centri diurni socio-educativi, o presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per visite mediche, cure specialistiche, esami clinici”*.

14.2. La “strumentalità necessaria” del servizio di trasporto ai fini della fruizione delle prestazioni socio-sanitarie, evidenziata dalla sentenza citata, induce quindi a ritenere che lo stesso sia attratto nel regime “obbligatorio” cui soggiacciono le seconde, anche ai fini della inclusione nei LEA e della sua erogabilità a carico del S.S.N. (per la quota di sua pertinenza) nelle Regioni sottoposte al piano di rientro.

14.3. Tuttavia, occorre evidenziare che oggetto del giudizio è l'imputazione in capo alla Asl, ai sensi del citato art. 46, comma 1, dell'onere di provvedere alla organizzazione del servizio di trasporto, non venendo invece in rilievo il tema relativo alla imputazione della spesa ad esso connesso, come evidenziato anche da questa Sezione con la richiamata sentenza n. 860 del 2022, laddove ha osservato che i provvedimenti impugnati *“confondono il piano della competenza rispetto*

*all'organizzazione del servizio con quello dell'imputazione (almeno parziale) delle relative spese*", con la conseguenza che l'eventuale carattere non obbligatorio, secondo il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, della spesa *de qua* non eliderebbe la portata vincolante della disposizione regionale citata e l'esigenza che l'ASL, che ne è onerata, provveda a darvi la necessaria tempestiva attuazione.

15. Passando alla statuizione di condanna recata dalla sentenza appellata, possono essere integralmente richiamate le recenti conclusioni di questa Sezione su un caso del tutto simile contenute nella sentenza n. 6208 dell'11 luglio 2024, sia in ordine alla sussistenza del nesso causale, sia relativamente al profilo soggettivo, come anche quelle relative all'individuazione del *dies a quo* della responsabilità risarcitoria che secondo la Asl appellante non dovrebbe coincidere con la scadenza contrattuale originaria (1° gennaio 2021), ma con la data di notifica della diffida parte della cooperativa appellata (18 febbraio 2022).

15.1. Tale prospettazione può infatti essere condivisa e deve conseguentemente condurre al restringimento temporale della responsabilità risarcitoria delle Amministrazioni appellanti ed alla conseguente parziale riforma della sentenza appellata. Ciò evidentemente, tenuto conto della unitarietà della fattispecie risarcitoria, anche nei confronti della Regione Puglia, sebbene la stessa non abbia formulato sul punto specifica censura.

15.2. Va infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice *"esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti"*. Nel caso si specie, deve osservarsi che l'azione esperita dalla ricorrente, pur diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, lamenta sostanzialmente l'inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio del potere-dovere di assumere a proprio carico il servizio di trasporto dei pazienti disabili da e verso il centro riabilitativo, così come disciplinato dall'art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010.

15.3. Inoltre, deve evidenziarsi che è solo con la diffida del 18 febbraio 2022 che la

parte appellata ha chiaramente manifestato la sua volontà di non farsi più carico del servizio di trasporto, invitando la Asl della Provincia di Bari ad adottare le determinazioni consequenziali.

15.4. In tale contesto, è evidente in primo luogo che, fino all'invio della suddetta diffida, la Asl ha potuto fare affidamento sulla collaborazione del centro appellato al fine di garantire il servizio di trasporto, non potendo escludersi *a priori* che, in virtù della peculiare organizzazione, esso ritenesse tuttora soddisfattiva la tariffa prevista contrattualmente.

15.5. Tale rilievo, sebbene non giustifichi da un punto di vista oggettivo il mancato esercizio del potere spettante alla Asl ai sensi della disposizione citata, priva la sua condotta inerte dei connotati psicologici necessari alla sua qualificazione illecita, generatrice a suo carico di responsabilità risarcitoria. Inoltre, ed in termini maggiormente pregnanti, l'invio della diffida, nel quadro illustrato, si atteggia a mezzo di tutela cui la parte appellata avrebbe dovuto diligentemente ricorrere, ai fini della contestazione in giudizio della successiva eventuale inerzia o del provvedimento di riscontro non soddisfattivo (come di fatto avvenuto), con la conseguente esclusione del risarcimento relativamente ai danni che essa, inviando la suddetta diffida, avrebbe potuto prevenire o eliminare.

15.6. Se è pur vero che la mera presentazione della diffida non sarebbe stata immediatamente risolutiva dell'inerzia contestata, tuttavia, ciò avrebbe giustificato il risarcimento del danno a far data dalla stessa ferma restando la sua utilità ai fini dell'avvio del percorso finalizzato, anche grazie all'intervento giurisdizionale, alla assunzione del servizio da parte della Asl.

16. Per le ragioni sopra esposte, l'appello della Asl della Provincia di Bari va in parte accolto, con effetti anche nei confronti della Regione Puglia, mentre l'appello proposto da quest'ultima deve essere respinto.

17. L'originalità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui riuniti appelli (n.r.g. 2821 e 2841 del 2024), come in epigrafe proposti, accoglie in parte il primo, nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione, e respinge il secondo.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Nicola D'Angelo**

**IL PRESIDENTE**  
**Michele Corradino**

**IL SEGRETARIO**